



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/17 DEL 16.1.2009

Oggetto: **Modifiche allo “Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici” (Delib. G.R. n. 28/56 del 26.7.2007).**

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, riferisce che con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono stati definiti i tempi per l’elaborazione di uno studio specifico per l’individuazione di aree a basso valore paesaggistico in cui ubicare gli eventuali impianti eolici, qualora siano previsti dal Piano energetico regionale (art. 112, commi 1 e 2).

In sintonia con il PPR anche il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) prevede che gli impianti eolici siano realizzati nelle aree industriali o in siti già compromessi o degradati ad esse contermini.

Sulla base di tali assunti è stato sviluppato uno studio per l’individuazione dei siti nell’ambito dei quali sia possibile realizzare nuove fattorie eoliche.

In tale studio, allegato alla deliberazione n. 28/56 del 26.7.2007, vengono indicati i principali vincoli preclusivi all’installazione degli impianti eolici, in riferimento sia alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, che alle prescrizioni urbanistiche, territoriali, morfologiche e climatiche.

Sono state individuate quindi le aree deputate alla realizzazione delle fattorie eoliche, sulle quali applicare i vincoli preclusivi costituite da:

- a) le grandi aree industriali e le aree dei PIP (Piani per gli Inserimenti Produttivi) con superficie complessiva superiore ai 20 ettari, computabile anche come aggregazione di singoli PIP contermini;



- b) le aree contermini alle grandi aree industriali per un raggio di 4 chilometri, definite “retroindustriali”, se non interferenti con i vincoli imposti dal PPR;
- c) le aree contermini alle aree PIP per un raggio di 4 chilometri, definite “retroindustriali”, se non interferenti con i vincoli imposti dal PPR;
- d) esclusivamente per gli impianti di potenza non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti Locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unità, sono inoltre considerate idonee:
 - d.1) le altre aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;
 - d.2) le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;
 - d.3) le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.

Nell’ambito dello studio vengono inoltre individuati altri vincoli determinati da norme territoriali ed urbanistiche per contenere alcuni degli impatti derivanti dalla realizzazione di fattorie eoliche, quali, ad esempio:

- I. distanza minima di 1000 metri dall’“edificato urbano”;
- II. distanza minima di 200 metri da strade provinciali o statali o da linee ferroviarie.

L’Assessore riferisce che, a seguito di un censimento sulla consistenza delle aree industriali della Sardegna, risultano dotate di Piani per gli Insediamenti Produttivi un numero rilevante di amministrazioni comunali, sebbene le estensioni degli stessi raramente risultino superiori ai 20 ettari di superficie.

Nel voler adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti previsti dal Protocollo di Kyoto, ratificato dall’Italia con la legge 1.6.2002 n. 120, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la maggiore utilizzazione e diffusione di forme energetiche rinnovabili presso tutti i Comuni della Sardegna, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 nonché dalla Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo, l’Assessore propone di estendere l’ammissibilità



all'installazione di nuovi impianti eolici a tutte le aree PIP della Sardegna, indipendentemente dalla estensione delle stesse.

Nel contempo, al fine di salvaguardare le specificità di quegli habitat naturali che risultano prossimi alle aree PIP comunali, l'Assessore propone di escludere dalle aree ammissibili all'installazione degli impianti eolici quelle di cui alla precedente lettera c), definite retroindustriali rispetto ai PIP.

L'Assessore riferisce inoltre che, nel rispettare la distanza minima di 1000 metri dall'"edificato urbano" di cui al precedente punto I, risulterebbero inammissibili alla installazione di impianti eolici all'interno delle aree industriali e retroindustriali circa 52.000 ettari di superficie.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella sua pubblicazione "Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica (2007)", fornisce alcune informazioni sui regolamenti di tipo regionale, nazionale o europeo che disciplinano tale settore, ed in particolare riporta come, per diversi regolamenti (Germania, Regione Sicilia), venga prevista una distanza di rispetto degli aerogeneratori dai centri abitati pari a 500 metri.

L'Assessore propone pertanto di modificare il vincolo di cui al precedente punto I di una distanza pari a 500 metri, in linea con i regolamenti sopra citati.

Tale modifica garantirebbe l'installazione di impianti eolici anche nei PIP prossimi ai nuclei urbani, e permetterebbe di svincolare una ulteriore superficie pari ad oltre 22.000 ettari del territorio regionale.

L'Assessore fa presente che il vincolo di distanza minima di 200 metri da strade provinciali o statali o da linee ferroviarie di cui al precedente punto II, potrebbe risultare sovradimensionato se non contestualizzato all'altezza dell'aerogeneratore stesso.

L'inserimento di tale vincolo territoriale, infatti, è stato imposto soprattutto per garantire condizioni minime di sicurezza e di comfort stradali, dipendenti, ad esempio, dal calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale o dal disturbo causato dall'ombreggiamento della torre e del rotore sui veicoli transitanti.

Considerato, tuttavia, che le stime di disturbo sopra richiamate dipendono piuttosto dalla altezza massima dell'aerogeneratore, l'Assessore propone di modificare il vincolo di cui al precedente punto II ad una distanza di rispetto data dalla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10%.



L'Assessore ricorda inoltre, che tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias, il Parco Geominerario della Sardegna e il Comune di Carloforte è stato siglato recentemente un Protocollo d'intesa per la realizzazione nell'isola di San Pietro - Comune di Carloforte di un progetto pilota denominato "Isola Ecologica del Mediterraneo" nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, la realizzazione di un intervento di "repowering" di un impianto fotovoltaico e di tre pale eoliche già esistenti caratterizzati da tecnologie obsolete e condizioni strutturali fatiscenti.

L'Assessore fa presente che, in tal caso, la sostituzione degli aerogeneratori non costituisce estensione sostanziale del progetto originario di cui al punto 30 dell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, e pertanto non deve essere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale, a condizione che gli interventi di "repowering" rispettino le seguenti caratteristiche:

- a) la sostituzione di aerogeneratori per i quali l'aumento dell'altezza al mozzo è inferiore o uguale al 30% e l'aumento del diametro del rotore è inferiore o uguale al 50%; le modifiche dimensionali non dovranno comunque comportare un'altezza al mozzo superiore agli 80 metri e un diametro del rotore superiore ai 90 metri;
- b) la posizione delle fondazioni dell'aerogeneratore venga rilocalizzata ad una distanza inferiore o uguale ad $\frac{1}{4}$ del diametro del rotore esistente, fermi restando i vincoli preclusivi all'installazione di fattorie eoliche di cui alle allegate Linee Guida.

L'Assessore riferisce che possono essere consentiti alle stesse condizioni anche altri interventi di "repowering" di aerogeneratori esistenti purché rispettino le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- c) l'intervento di "repowering" interessi esclusivamente fattorie eoliche costituite da massimo 3 aerogeneratori e preveda esclusivamente la sostituzione degli aerogeneratori esistenti e non l'ampliamento del loro numero complessivo;
- d) la vita dell'impianto esistente, a partire dalla data di installazione dell'ultimo suo componente, non sia inferiore a 10 anni;
- e) l'impianto eolico derivante dal "repowering" sia destinato esclusivamente al regime di "autoproduzione", così come definito dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente fa presente inoltre che, a pagina 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/2 del 23.5.2008 relativo alle "Linee guida per



l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio", nel primo capoverso è stata erroneamente omessa la dicitura "sempreché non ubicati in aree protette" anche per la tipologia di impianti a), conformemente a quanto disposto dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

Tale refuso è stato inoltre ripreso nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del 29.10.2008, in quanto le stesse richiamavano la parziale versione delle Linee Guida.

La correzione richiesta risulta necessaria al fine di chiarire i casi in cui gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alla verifica ambientale, eccezion fatta per gli interventi ricadenti in aree protette.

Difatti, il citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, all'articolo 5, comma 8, chiarisce che: "gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette".

L'Assessore ritiene inoltre opportuno chiarire che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kwp installati al di sopra di coperture di capannoni industriali o agricoli pre-esistenti, con modalità di installazione "non integrata", sebbene assoggettati alle procedure di verifica ambientale, non sono soggetti ai limiti inerenti la potenza, l'occupazione di superficie ed il regime di connessione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/2 del 23.5.2008, in quanto per gli stessi non si riscontra un effettivo impatto ambientale dovuto all'"occupazione di suolo".

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di approvare le modifiche allo "Studio per l'individuazione delle aree dove ubicare gli impianti eolici" allegato alla Delib.G.R. n. 28/56 del 26.7.2007 e la correzione alle "Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio" allegate alla Delib.G.R. n. 30/2 del 23.5.2008.

L'Assessore dell'Industria, al fine di rendere più efficaci le disposizioni della presente deliberazione propone, inoltre, di impartire ai Consorzi industriali l'indirizzo di assegnare prioritariamente le aree per la realizzazione dei parchi eolici a favore di:



- a) imprese che realizzano impianti destinati, almeno per il 50%, all'autoconsumo, al fine di raggiungere l'obiettivo strategico del consolidamento del sistema produttivo delle aree industriali o a imprese che riattivano attività produttive interrotte in conseguenza di procedure concorsuali;
- b) soggetti gestori del servizio idrico multisettoriale o al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore dell'Industria

DELIBERA

- di modificare il vincolo della distanza minima di 1000 metri dall'“edificato urbano”, portandolo alla distanza minima pari a 500 metri, in linea con i regolamenti citati in premessa;
- di modificare il vincolo di distanza di 200 metri dalle strade e ferrovie, con quello dato dalla somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10%;
- di escludere dalle aree ammissibili all'installazione degli impianti eolici quelle contermini alle aree PIP per un raggio di 4 chilometri, definite “retroindustriali”;
- di approvare pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche alla Delib.G.R. n. 28/56 del 26.7.2007, allo “Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici” allegato alla stessa deliberazione, il cui aggiornamento si allega alla presente deliberazione;
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la correzione alle “Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio” allegate alla Delib.G.R. n. 30/2 del 23.5.2008 consistente nell'aggiunta della dicitura “sempreché non ubicati in aree protette”, al primo capoverso di pagina 4, nella tipologia di impianti a), nonché di approvare la medesima correzione nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale n. 59/12 del 29.10.2008;
- di approvare i criteri per la realizzazione di interventi di “repowering” di impianti eolici già esistenti come indicati nelle premesse della presente deliberazione;
- di stabilire che, all'interno di ogni Piano per gli Insediamenti Produttivi, possono essere installati impianti eolici di altezza al mozzo non superiore agli 80 metri e diametro del rotore non



- superiore ai 90 metri, per le aree PIP di estensione non superiore ai 20 ettari nella misura di n. 1 aerogeneratore, e per le aree PIP di estensione superiore ai 20 ettari nella misura di n. 2 aerogeneratori, fermo restando che gli stessi restano assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- di confermare la localizzazione degli impianti eolici nelle grandi aree industriali e in quelle retroindustriali, di cui alla carta all'interno dell'allegato, impartendo ai Consorzi industriali, per le aree di loro competenza, l'indirizzo di garantire l'assegnazione delle aree, necessarie per la realizzazione dei parchi eolici, prioritariamente a:
 - a) imprese che realizzano impianti destinati, almeno per il 50%, all'autoconsumo, al fine di raggiungere l'obiettivo strategico del consolidamento del sistema produttivo delle aree industriali o a imprese che riattivano attività produttive interrotte in conseguenza di procedure concorsuali;
 - b) soggetti gestori del servizio idrico multisettoriale o al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Vicepresidente

Carlo Mannoni